

ORDINANZA 11/2020

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN AREA LATO CITTÀ (LAND SIDE)

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Regioni Centro

- VISTO il Decreto Legislativo del 25 luglio 1997 n. 250 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO il Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada", con particolare riferimento all'art. 6, comma 7 laddove attribuisce al Direttore aeroportuale la competenza a disciplinare nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico;
- VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 8, che definisce le aree interne agli aeroporti sulle quali si esercita la competenza territoriale del Direttore (della circoscrizione) aeroportuale in materia di circolazione stradale;
- VISTO il Decreto Legislativo del 19 novembre 1997 n. 422, avente per oggetto "Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 comma 4 della Legge 15 marzo 1997 n. 59";
- VISTA la Legge Regionale del 4 novembre 1998 (Regione Abruzzo) n. 124, avente per oggetto "Norme urgenti per la istituzione del ruolo di conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro n. 21/1992.";
- VISTA la Legge del 22 marzo 2012 n. 33, avente per oggetto "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali";
- CONSIDERATO l'art. 705 del Codice della Navigazione ai sensi del quale il Gestore aeroportuale è il soggetto a cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'Enac, il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali;
- VISTA la Convenzione di affidamento della gestione dell'Aeroporto di Pescara n. 33 del 14/06/2007 approvata con DM 50/i del



13/02/2008, concernente l'affidamento della gestione totale del detto Aeroporto alla Soc. SAGA S.p.A.;

- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art 9 comma 3 della Suddetta Convenzione la Società Concessionaria assume la veste di "ente proprietario" ai sensi e per gli effetti previsti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento;
- RITENUTO** quindi che compete al Gestore aeroportuale l'analisi delle esigenze e delle necessità inerenti alla viabilità delle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico, la relativa verifica di rispondenza alle norme del Codice della Strada e la pianificazione ed esecuzione degli opportuni interventi, anche nei casi di urgenza";
- CONSIDERATA** la necessità di emanare una Ordinanza che sostituisca la precedente Ordinanza 02/2015, anche in conseguenza di cambiamenti sia infrastrutturali che della viabilità delle aree aperte al pubblico;
- SENTITA** la Polizia di Frontiera, la Polizia Municipale, gli Enti di Stato interessati e la Società di Gestione dell'Aeroporto d'Abruzzo, S.A.G.A. Spa in data 10/11/2020.

ORDINA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente Ordinanza si applica nell'ambito dell'Aeroporto internazionale d'Abruzzo.

Art. 2

Norme da rispettare per la circolazione nelle aree accessibili al pubblico

1. Nelle aree aeroportuali adibite alla sosta e alla circolazione dei veicoli, aperte all'uso pubblico, sono applicabili con obbligo di osservanza, le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada", come delimitate da apposita segnaletica orizzontale e verticale riportata nella planimetria allegata che forma parte integrante della presente ordinanza.
2. E' fatto obbligo a chiunque di osservare la segnaletica riportata in planimetria e di attenersi alle leggi ed alle regole concernenti l'uso dei beni ed delle infrastrutture aeroportuali.



Art. 3

Tipologia di segnaletica

1. La segnaletica verticale ed orizzontale è conforme a quanto stabilito nel D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, Regolamento del Nuovo Codice della Strada.
2. La Società di gestione, S.A.G.A. SpA, ha l'obbligo di verificare la conformità della segnaletica, di cui al precedente comma, a quanto prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione, nonché di provvedere alla realizzazione e alla manutenzione della stessa.

Art. 4

Classificazione delle aree di sosta

1. Vengono individuate le seguenti aree di sosta come indicate nella planimetria a cui sono applicabili, con obbligo di osservanza, le disposizioni del Codice della Strada:
 - Area aperta al pubblico: l'accesso in detta area è consentito tramite sbarra e la sosta è gratuita per il tempo indicato sulla segnaletica verticale al fine di consentire la salita/discesa dei passeggeri e il carico/scarico dei bagagli.
 - Aree riservate agli Enti di Stato: all'interno dell'area aperta al pubblico sono individuati stalli per vetture di servizio/aziendali o appartenenti ai dirigenti/responsabili di struttura degli Enti di Stato, della Società di gestione, S.A.G.A. SpA, e dell'Enav, presenti in aeroporto.
È consentita la sosta in dette aree solo ai veicoli muniti di logo identificativo dell'Ente o, in mancanza, muniti di apposito contrassegno apposto sul cruscotto. Il suddetto contrassegno verrà rilasciato dalla Società di gestione, dietro richiesta dell'Ente interessato.
 - Area di parcheggio ad accesso libero: area antistante il varco carrabile dove la sosta dei veicoli è consentita per un periodo stabilito dalla segnaletica verticale. In detta area sono individuati n. 20 stalli riservati al personale operativo di Enav e n. 2 stalli per il personale



incaricato alla sorveglianza del varco carrabile muniti di apposito contrassegno rilasciato dalla Società di gestione.

- Area di parcheggio riservata ai disabili: n. 8 parcheggi riservati alle persone diversamente abili, ubicati davanti all'aerostazione, individuati da apposita segnaletica orizzontale e verticale ed il cui utilizzo è a titolo gratuito.
- Area operatori aeroportuali: l'accesso a tale area è consentito agli operatori aeroportuali in possesso di apposito badge. L'accesso a detta area è gratuito per i dipendenti degli Enti di Stato assegnati alle strutture presenti presso lo scalo.
- Area autonoleggiatori: detta area è distinta dalle altre aree tramite cordoni e recinzioni. L'accesso avviene tramite sbarre e l'assegnazione degli stalli, destinati con carattere di esclusività, è a titolo oneroso. Le società esercenti il servizio di autonoleggio sono tenute a parcheggiare, consegnare e ritirare le autovetture esclusivamente nelle aree di stazionamento date loro in subconcessione dalla Società di gestione, S.A.G.A. SpA.

Art. 5

Accesso e aree di sosta destinate al servizio TAXI e agli NCC

1. All'interno delle aree a uso pubblico dell'Aeroporto internazionale d'Abruzzo sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza sia in entrata che in uscita dallo scalo, i titolari di licenza taxi iscritti negli appositi elenchi delle città capoluogo della Regione Abruzzo, delle relative Province e del Comune di S. Giovanni Teatino sul cui territorio insiste parte dello scalo aereo, come stabilito dall'art. 14 del D.Lgs (422/97).
2. I TAXI autorizzati, di cui al precedente comma, devono sostare nell'area loro riservata dal Gestore aeroportuale e indicati nella allegata planimetria.
3. I TAXI che effettuano servizio diverso da quello sopraindicato possono sostare di fronte l'aerostazione per il tempo strettamente necessario alle operazioni di discesa passeggeri e scarico bagagli.
4. I veicoli delle imprese di noleggio con conducente (NCC) possono sostare, per il tempo strettamente riservato alle operazioni di salita/discesa dei passeggeri e il carico/scarico dei bagagli, nell'area a loro riservata e indicata da apposita



segnaletica orizzontale e verticale come risulta dalla planimetria allegata alla presente Ordinanza.

5. I veicoli indicati nel precedente comma devono esporre un contrassegno idoneo al riconoscimento del mezzo e devono rispettare la normativa vigente in materia di trasporto di persone.

Art. 6

Sosta per carico/scarico forniture, servizi e attività commerciali dell'aeroporto

1. La sosta per le operazioni di carico e scarico di forniture, dei servizi e delle attività commerciali dell'aeroporto è consentita solo nell'area indicata dall'apposita segnaletica verticale e orizzontale così come riportata nella planimetria allegata alla presente Ordinanza, previo coordinamento con la Società di gestione SAGA S.p.A. che provvede alla gestione degli spazi disponibili e all'eventuale rilascio di apposito contrassegno da esporre in modo visibile.
2. La sosta è consentita per il tempo necessario alla procedura di carico e scarico.

Art. 7

Variazioni temporanee alla circolazione e/o alla sosta

1. Ogni variazione temporanea alla circolazione e/o alla sosta sulle aree della presente Ordinanza che si rende necessaria a causa di interventi urgenti ed irrinunciabili ai fini della sicurezza operativa sarà coordinata e/o gestita dalla Società di gestione, S.A.G.A. SpA, che provvederà ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione – anche successivamente all'inizio dei lavori nei casi di necessità ed urgenza – alla Direzione aeroportuale Regioni Centro e agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale.
2. In caso di eventi particolari da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, sarà cura della Società di gestione, S.A.G.A. SpA, provvedere a delimitare, in coerenza alla normativa disposta dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne preventiva comunicazione alla Direzione aeroportuale Regioni Centro e agli Enti di Stato presenti nello scalo.



3. La Società di gestione, S.A.G.A. SpA, dovrà provvedere a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori o dell'evento.

Art. 8

Rimozione Forzata

1. La rimozione forzata degli autoveicoli parcheggiati in divieto di sosta viene disposta dagli organi di Polizia di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada.
2. La rimozione potrà avvenire, anche per quei veicoli in sosta vietata la cui presenza pregiudichi la regolarità delle operazioni aeroportuali o causino intralcio o blocco alla regolare circolazione.
3. L'incarico di curare il servizio di rimozione è affidato alla Società di gestione, S.A.G.A. Spa, che potrà provvedervi direttamente o avvalendosi di Imprese/Ditte esterne.
4. Il predetto servizio dovrà essere effettuato con mezzi idonei ed in osservanza a quanto previsto in materia dalla normativa vigente.
5. Oltre a quanto previsto dai precedenti commi, gli organi di Polizia possono disporre la rimozione dei veicoli quando per il loro stato o per altro fondato motivo, si possa ritenere che gli stessi siano stati abbandonati (D.M. 460/99).
6. La Società di gestione, S.A.G.A. Spa, fornirà ai proprietari dei veicoli rimossi le informazioni necessarie per recuperare il proprio mezzo e quelle relative alle spese di rimozione e custodia da corrispondere.

Art. 9

Sanzioni

1. Il mancato rispetto a quanto stabilito dalla presente Ordinanza costituisce infrazione ed è punita ai sensi del Codice della Strada;
2. Le sanzioni per inosservanza alle norme del Codice della Strada ed alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno applicate a seguito di accertamento effettuato dagli Organi di Polizia – cui compete l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale a norma dell'art. 12 del Codice della Strada – contestate al trasgressore e gestite dai rispettivi organi per i successivi adempimenti di legge (notifiche, ingiunzioni, ecc.)



3. Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non rientranti nel Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse saranno sanzionate ai sensi dell'art. 1174, comma 2.

Art.10
Regole Generali

1. L'ENAC, per motivi di incolumità pubblica, per motivi di sicurezza della navigazione aerea, nonché per motivi di soccorso e/o esigenze di carattere tecnico, potrà anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione sulla strada antistante l'aerostazione passeggeri, a tutte o ad alcune categorie di utenti, ovvero modificarne la viabilità.

Art. 11
Servizi di Polizia Stradale

1. I servizi di polizia stradale, elencati dall'art. 11 del Codice della Strada, nell'area land side dell'Aeroporto internazionale d'Abruzzo vengono svolti dagli organi competenti a norma dell'art. 12 del Codice della Strada.

Art. 12
Decorrenza

1. La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata ed abroga la precedente Ordinanza n. 02/2015, nonché ogni precedente disposizione in materia.
2. La Società di gestione, S.A.G.A. S.p.A., ha l'obbligo di provvedere ad aggiornare la segnaletica stradale verticale con la marcatura del numero della presente Ordinanza.

Art. 13
Rispetto dell'Ordinanza

1. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.



Pescara, 12/11/2020

Il Direttore aeroportuale

Dr.ssa Silvia Ceccarelli

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)